

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	1910	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1910	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatori VENTURI ed altri: Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4722)	1910	
PRESIDENTE	1910	
FUSARO, <i>Relatore</i>	1910	
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1910	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Istituzione di una Università statale in Calabria (4778);		
ROSSANDA BANFI ROSSANA ed altri: Istituzione delle Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo (1574);		
FODERARO ed altri: Istituzione della Università degli studi in Calabria (2435);		
PUCCI ERNESTO ed altri: Istituzione di una Università in Calabria (3945);		
		PAG.
		CODIGNOLA ed altri: Istituzione della Università per la Calabria (4546)
		1911
		PRESIDENTE
		1911, 1912, 1913, 1916, 1917
		1918, 1919, 1920, 1921
		1923, 1924, 1925, 1927
		BRONZUTO
		1912, 1919, 1921, 1924
		BUZZI
		1924
		CODIGNOLA
		1914, 1915, 1921, 1923, 1924
		DE ZAN
		1919, 1920, 1921, 1922
		FIUMANÒ
		1916
		FRANCESCHINI
		1922, 1924
		GIUGNI LATTARI JOLE
		1916, 1922, 1925
		MICELI
		1913, 1914, 1916
		MINASI
		1915, 1918, 1922, 1924, 1926
		POERIO
		1917, 1918
		REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>
		1917, 1919, 1920
		1923, 1925
		ROMANATO
		1923
		ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>
		1912, 1917, 1918
		1920, 1923, 1924, 1925, 1927
		TEDESCHI
		1920
		VALITUTTI
		1922, 1923
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1927

La seduta comincia alle 9,20.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giomo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Natta, Nicolazzi, Rossanda Banfi Rossana, Sanna e Seroni sono rispettivamente sostituiti dai deputati Miceli, Napoli, Poerio, Minasi e Fiumanò per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Venturi ed altri: Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Venturi, Scarpino, Tomasucci, Schiavetti, Romagnoli Carlettoni Tullia, Baldini, Stirati, Trimarchi: « Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino »; n. 4722; approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1967.

Nella seduta precedente, come i colleghi ricorderanno erano stati approvati i primi due articoli nel nuovo testo, predisposto dai deputati Codignola e Finocchiaro, quindi, era stato rinviato il seguito della discussione per esaminare alcuni emendamenti presentati all'articolo 3.

Do lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo:

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i provvedimenti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa hanno effetto anche per i corsi tenuti nel precedente anno accademico, entro il limite massimo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso.

I deputati Levi Arian Giorgina, Bronzuto Seroni e Scionti avevano presentato un emendamento, inteso a sostituire le parole: « nei

precedenti anni accademici », con le altre: « nell'anno accademico in cui è stato emanato il decreto di riconoscimento, nonché negli anni precedenti ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo sull'emendamento testé citato. Vorrei però proporre un ulteriore emendamento aggiuntivo, che dovrebbe essere inserito dopo la parola « stessa ». Io proporrei di aggiungere le seguenti parole: « o che saranno emessi a seguito di domande presentate entro il 31 dicembre 1967 ».

La ragione dell'emendamento è che esistono al Ministero delle domande presentate e già istruite (in numero ridottissimo: per la precisione sono due), e per una almeno delle quali non si è ancora proceduto al riconoscimento, per ragioni puramente di tempo, per cui, se le istruzioni necessarie fossero potute pervenire un mese fa, oggi avremo già il decreto di riconoscimento. Non si tratta, quindi, di semplificare e facilitare il provvedimento di riconoscimento. Questo avrà vigore se e in quanto le citate domande saranno accolte. Se fossero accolte, il Governo propone che abbiano lo stesso trattamento e, quindi, lo stesso regime di riconoscimento previsto in questa proposta di legge. Inoltre, solo per pura forma, poiché all'articolo 1 parliamo di decreti di riconoscimento e qui di provvedimenti, io proporrei di usare sempre la dizione « decreti ».

FUSARO, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti testé citati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento testé proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Levi Arian Giorgina ed altri.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i provvedimenti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica, già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, o che saranno emessi a seguito di domande presentate entro il 31 dicembre 1967, hanno effetto anche per i corsi tenuti nell'anno accademico in cui è stato

emanato il decreto di riconoscimento, nonché negli anni precedenti, entro il limite massimo della durata legale del corso.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Propongo che il titolo della proposta di legge possa essere del seguente tenore: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relative agli Istituti superiori di educazione fisica ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una Università statale in Calabria (4778); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Rossanda Banfi Rossana ed altri: Istituzione delle Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo (1574); Foderaro ed altri: Istituzione della Università degli studi in Calabria (2435); Pucci Ernesto ed altri: Istituzione di una Università statale in Calabria (3945) e Codignola ed altri: Istituzione della Università per la Calabria (4546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Università statale in Calabria », n. 4778, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Rossanda Banfi Rossana, Natta, Alicata, Picciotto, Spallone, Seroni, Berlinguer Luigi, Gullo, Illuminati, Miceli, De Polzer, Fiumanò, Di Mauro Ado Guido, Giorgi, Terranova Raffaele, Scionti, Mesinetti, Poerio, Levi Arian Giorgina, Di Lorenzo, Loperfido, Bronzuto: « Istituzione delle Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo », n. 1574; Foderaro, Cassiani, Vincelli, Bisantis, Bova, Spinelli, Napoli, Pucci Ernesto: « Istituzione dell'Università degli studi in Calabria », n. 2435; Pucci Ernesto, Bisantis, Bova, Buffone, Cassiani, Foderaro, Nucci, Reale Giuseppe, Spinelli, Vincelli: « Istituzione di una Università statale in Calabria » n. 3945; Codignola, Ferri Mauro, Achilli, Amadei Giuseppe, Ariosto, Armaroli, Brandi, Cucchi, Della Briotta, De Pascalis,

Di Primio, Finocchiaro, Fortuna, Guerrini Giorgio, Jacometti, Macchiavelli, Marangone, Moro Dino, Napoli, Nicolazzi, Orlandi, Ricchetti, Silvestri, Usvardi, Zucalli: « Istituzione della Università per la Calabria » n. 4546.

Nella seduta precedente avevamo sospeso ogni decisione in merito al secondo e terzo comma dell'articolo 14, poiché erano sorti dei dubbi circa la legittimità della copertura.

Do nuovamente lettura dell'articolo 14 del disegno di legge n. 4778, assunto come testo base:

ART. 14.

Per la costruzione degli edifici e per la acquisizione delle aree necessarie è destinata, a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la somma di due miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del Centro residenziale universitario anche in deroga ai limiti posti dall'articolo 33, quinto e sesto comma della legge medesima.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'Università sia del Centro residenziale è destinata, a carico della legge concernente « Provvedimenti straordinari per la Calabria », la somma di 20 miliardi di lire complessivamente. In detta somma saranno comprese anche le spese di primo funzionamento del Centro residenziale.

La somma di cui al comma che precede sarà ripartita su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro nord in armonia con i criteri e le modalità stabilite dal Comitato. Dette somme come sopra ripartite sono attribuite, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e, qualora non utilizzate nell'esercizio per cui sono stabilite, possono essere impiegate negli esercizi successivi.

Ricordo che la V Commissione bilancio ha espresso al riguardo parere favorevole. Malgrado ciò l'articolo in esame è stato accantonato nel dubbio che la dizione « a carico della legge concernente « Provvedimenti straordinari per la Calabria », non trovasse il consenso del Senato. Ho chiesto istru-

zioni agli uffici competenti e mi è stato detto che questa formula può essere usata perché già in passato è stata utilizzata. Sicché il disegno di legge, quindi, passerebbe con questa formula al Senato. Io non ho competenza specifica in materia; questo mi è stato detto dalla V Commissione, a conferma del parere favorevole a suo tempo espresso.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per evitare qualunque dubbio in proposito e qualunque rischio, proporrei di sostituire le parole: « a carico della legge concernente », con le altre: « a carico dei fondi concernenti i Provvedimenti straordinari per la Calabria ».

Questo non muta, evidentemente, la sostanza delle cose; ma ci mette al riparo dal pericolo di qualche obiezione relativa al fatto che si faccia riferimento ad un provvedimento ancora non definitivamente approvato mentre in questo modo si fa riferimento a fondi che, invece, esistono, perché in vista della legge sono stati predisposti.

PRESIDENTE. Non sarebbe più chiaro dire: « ...dei fondi previsti dalla legge concernente... », perché allora si fa riferimento proprio a quei fondi. Infatti questa è la formula del bilancio del Ministero del tesoro. In tale bilancio sono presenti, infatti, i fondi accantonati per « « provvedimenti straordinari per la Calabria » ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti, nel bilancio del Ministero del tesoro sono previsti i fondi concernenti i provvedimenti straordinari per la Calabria. Debbo aggiungere che in questo modo, nella deprecata ipotesi che la legge speciale non fosse approvata, i fondi, comunque, rimangono accantonati per questo scopo.

BRONZUTO. Altri hanno spiegato le ragioni di fondo per le quali il gruppo comunista si oppone a questa forma di finanziamento. Secondo noi esiste il vizio fondamentale di prevedere un finanziamento su una legge non esistente. Non è che io non comprenda l'emendamento che propone il rappresentante del Governo, quando, invece di far riferimento ad una determinata legge, parla di fondi; in effetti pone in una questione fondamentale. Pare che la Costituzione ci vieti di finanziare una qualsiasi spesa, se non in base ad una legge in vigore, approvata definitivamente, direi di più, in base ad una legge diventata operante.

Il Governo è deciso a proseguire in questo senso, indipendentemente da quello che ne pensano le opposizioni e dai danni che pos-

sono derivare alla Calabria. Vorremmo che il Governo si assumesse in pieno le responsabilità derivanti da questa forma di finanziamento. Non vorremmo che l'Università in Calabria diventasse una beffa atroce ai danni della Calabria stessa. Già si sono perduti cinque anni per una strana concezione di istituzione dell'Università; e non vorrei ricordare qui tutta la nostra vecchia polemica sulle Facoltà decentrate.

Non vorremmo che l'istituzione dell'Università in Calabria si risolvesse in una beffa del tipo di quella del ponte sullo Stretto di Messina. Alla vigilia delle elezioni regionali in Sicilia si promette alle popolazioni siciliane la costruzione del ponte sullo Stretto; poi quando in Parlamento proponiamo che entro cinque anni il Governo si impegni almeno alla progettazione, il Governo afferma che ciò non è possibile. Ora, con questo falso finanziamento per l'Università si ripete la beffa ai danni della Calabria.

Quindi, noi insistiamo per una diversa indicazione di copertura della spesa, una diversa fonte di finanziamento, sia sotto il profilo costituzionale sia sotto il profilo sostanziale. L'onorevole Miceli, che interverrà subito dopo di me, ha già indicato quali possono essere le nuove fonti; e lo stesso onorevole Codignola, che pure fa parte della maggioranza, ha detto che se vogliamo un finanziamento corretto del disegno di legge possiamo riferirci all'articolo 33 della legge n. 641 del 1967 che prevede fondi *ad hoc* per le nuove Università. Ci troviamo di fronte all'istituzione di una nuova Università in Calabria, e non comprendo veramente — se non cominciamo ad utilizzare per questa i fondi destinati all'istituzione di nuove Università — per quali nuove Università essi potrebbero essere utilizzati.

Tuttavia, abbiamo detto che l'Università calabrese si può anche finanziare diversamente. Lo Stato ricava miliardi dall'imposizione dell'addizionale « pro Calabria », una buona parte dei quali non vengono affatto destinati a questa regione: è già stato ricordato che su 700 miliardi raccolti sotto questo titolo, soltanto 200 sono stati destinati alla Calabria; ed è stato anche detto che, su 2.000 miliardi che si raccoglieranno con l'addizionale calabrese, soltanto 225 saranno destinati alla Calabria. Ritengo, quindi, necessario che non si sottraggano altri 20 miliardi per l'Università dai pochi stanziamenti destinati a detta regione (se e quando verranno deliberati). Si scelgano altre voci e non si sottragga a questa regione una somma così rilevante.

Per questi motivi, che ho voluto riassumere e ricordare e ripetere, il gruppo comunista si oppone alla formulazione e alla sostanza del finanziamento previsto dall'articolo 14, anche nel testo ora proposto dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bronzuto ha, quindi, illustrato anche gli emendamenti dell'articolo 14 al secondo comma presentati dalla sua parte politica.

MICELI. Signor Presidente. Chiedo scusa per il ritardo, e vorrei conoscere il nuovo testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Quanto alla copertura, onorevole Miceli, il Governo propone di far riferimento al fondo concernente provvedimenti straordinari per la Calabria.

MICELI. Il signor Presidente e gli onorevoli colleghi converranno che questa dizione non affronta il merito del problema, ma cerca di non provocare difficoltà tecniche all'accoglimento della vecchia ipotesi, che cioè i 20 miliardi devono essere sottratti ai provvedimenti straordinari per la Calabria.

Non credo, tuttavia, che questa formulazione sia accettabile (bisognerebbe in ogni caso sentire cosa ne pensa la Commissione Finanze e tesoro), perché, a mio parere, bisogna rifarsi sempre ad un capitolo del bilancio, che è quello che riguarda il fondo globale, e che credo sia il capitolo n. 5381, per il 1968. E poi bisogna indicare i provvedimenti che sono espressi in una nota di variazione.

Questo per la forma. Ma, sul merito, noi abbiamo da dire qualcosa di sostanziale. Prima di tutto, come ho accennato nella precedente seduta, il bilancio dello Stato ancora non è stato approvato e quindi, anche il fondo globale non è attualmente disponibile. Mi richiamo in proposito alle osservazioni fatte dall'onorevole Colombo. Quando abbiamo insistito perché fossero approvate le diverse proposte di legge per l'assegno agli ex combattenti della guerra 1915-18, rilevando che il Senato aveva approvato uno stanziamento di 15 miliardi a questo proposito, l'onorevole Colombo ha risposto che, sì, il Senato l'aveva approvato, ma il bilancio ancora non è legge dello Stato, e, quindi, non si poteva ancora disporre di questi fondi; e quando si fa riferimento al bilancio, se questo non è ancora approvato, si richiede la sospensione della trattazione della legge fino all'avvenuta approvazione del bilancio stesso.

Terza osservazione, e mi debbo rifare un po' ai provvedimenti straordinari per la Calabria. Noi sosteniamo che questi provvedimenti straordinari debbono servire per la difesa del suolo calabrese. Risulta che sono

stati per lo meno stanziati per la difesa del suolo calabrese 254 miliardi, ai quali, aggiungendo gli interessi, si ha una somma disponibile (in parte già spesa) di 283-289 miliardi.

Con questa somma, in Calabria si è riusciti a far fronte alle spese per appena un terzo della superficie da sistemare; e c'è una relazione dell'onorevole Pastore, del settembre 1966-67, in cui questo concetto è espresso in cifre e in senso peggiorativo. Per esempio, su 100 mila ettari di terreno franoso, ne sono stati sistemati 11 mila; su 92 abitati da consolidare o trasferire, ne sono stati trasferiti o consolidati appena 21; quindi, affermare che è stato fatto un terzo del lavoro significa essere larghi di maniche.

Quindi, se con 289 miliardi si può sistemare un terzo del territorio dovremmo prevedere una spesa doppia per sistemare i rimanenti due terzi, cioè una cifra aggirantesi sui 600 miliardi. E se teniamo conto che la legge speciale per la Calabria ha una durata di 12 anni non possiamo ignorare che in questo periodo ci sarà una lievitazione naturale di tutti i costi attuali e, quindi, andremo effettivamente incontro ad una maggiore spesa, tenendo al contempo conto che la maggiorazione dei prezzi non è compresa nella cifra iniziale).

Quindi, noi avremmo bisogno per la Calabria di una cifra iniziale di 600 miliardi; alla quale aggiungere per la lievitazione dei prezzi, una cifra superiore. La legge speciale per la Calabria, che dovrebbe avere come scopo principale la sistemazione del suolo, prevede 345 miliardi. Se da questi 345 miliardi noi sottraiamo 20 miliardi, rendiamo ancora più problematica l'efficienza e il raggiungimento degli scopi che questo disegno di legge si propone. Seconda osservazione di merito e anche di metodo. Si è detto che i provvedimenti straordinari per la Calabria in tanto si chiamano straordinari in quanto sono aggiuntivi di provvedimenti ordinari: perché diversamente non sarebbero provvedimenti straordinari, ma sarebbero provvedimenti generici per la Calabria. Ora, c'è una legge per l'edilizia scolastica, e quindi anche per l'edilizia universitaria, e in questa legge ci sono degli articoli che estendono i finanziamenti non semplicemente all'edilizia (cioè acquisto dei suoli e costruzione degli edifici), ma anche alle attrezzature.

Ora io dico: se in una regione qualsiasi d'Italia si deve fare una scuola superiore, una università, i fondi da dove si attingono? Da queste leggi. E se quello che è stabilito in queste leggi non è sufficiente, si provvede a

integrare i finanziamenti delle stesse. Allora, per la Calabria, se invece di provvedere attraverso una legge ordinaria, si vuole provvedere attraverso una legge straordinaria, vuol dire che i finanziamenti della legge straordinaria, oltre ad essere distratti a scopi diversi da quelli della difesa del suolo, diventano sostitutivi di quel provvedimento. Cioè, se noi potessimo far gravare la spesa di 20 miliardi su un'altra legge, non avremmo esitato: non esistendo una legge ordinaria, si ricorrerebbe a una legge straordinaria. Invece gli stanziamenti che sono indicati nella legge speciale, sostituiscono altri finanziamenti che dovrebbero essere contemplati in una legge ordinaria.

Quindi, onorevoli colleghi, abbiamo tre motivi di disapprovazione. Prima di tutto, un motivo di metodo. Non è possibile, a nostro parere, prima che il bilancio dello Stato sia approvato, anche se si fa riferimento al fondo globale (e questo bisogna che sia fatto esplicitamente), non è possibile ripeto, approvare, sia pure in una sola sede delle due Camere una legge che prevede un siffatto finanziamento. L'osservazione di merito che formulo è poi la seguente: i provvedimenti per leggi speciali devono essere indirizzati alla difesa del suolo, e ho dimostrato che per questa difesa del suolo, con i ritmi che si sono seguiti, non bastano 600 miliardi; quindi, distrarre 20 miliardi significa già decurtare ulteriormente la spesa inizialmente prevista. Altra osservazione di merito: i provvedimenti per la Calabria, che dovrebbero essere aggiuntivi, diventano sostitutivi del finanziamento, che dovrebbe essere eseguito ordinariamente, come per tutte le altre regioni d'Italia. Quindi, per la Calabria, la straordinarietà consisterebbe solo in questo: che si fa capo a una legge speciale invece che a una legge ordinaria.

Per questo, in linea principale, noi chiediamo che si prenda in considerazione e si voti l'emendamento Picciotto ed altri che stabilisce che questa somma debba essere attinta dalla legge n. 641 del 1967, nella misura di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 69 al 70 mentre in linea subordinata avremmo delle altre proposte da formulare in merito.

CODIGNOLA. Vorrei distinguere, nell'intervento fatto ora dall'onorevole Miceli, ciò che è un discorso di natura sostanziale da ciò che è di natura formale. Nella precedente seduta il gruppo comunista aveva fatto obiezioni sulla copertura soprattutto per ragioni formali, cioè aveva osservato che non potevamo prevedere una copertura con un provve-

dimento che è tuttora pendente davanti al Senato in prima lettura. Sotto questo riguardo noi pensiamo che l'osservazione del gruppo comunista sia pertinente e che indubbiamente sia necessario creare una copertura che non lasci adito a dubbi. A questo riguardo, noi riteniamo che la copertura naturale sia quella del capitolo n. 5381 del bilancio del Ministero del tesoro, cioè della tabella 2, che si riferisce agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per 350 miliardi. Questi 350 miliardi corrispondono all'elenco 6, per quanto riguarda il Ministero del tesoro, prevede 20 miliardi per provvedimenti straordinari per la Calabria. Sono quindi questi i 20 miliardi a disposizione per coprire la spesa prevista dal disegno di legge.

MICELI. Ridotti a 15 dal Senato.

CODIGNOLA. No, questo è un particolare di natura diversa. C'è una seconda obiezione dell'onorevole Miceli, cioè neppure il bilancio è stato definitivamente approvato. Sul piano formale non c'è nulla da dire. Però la situazione è del tutto diversa, perché, mentre la legge sulla Calabria è in prima lettura al Senato, il bilancio è stato approvato dal Senato, non solo, ma i bilanci dei dicasteri finanziari sono stati già approvati dalla Camera. Da un punto di vista puramente formale esiste certamente ancora l'obiezione che l'approvazione completa del bilancio non è ancora avvenuta. Mi pare, però che sia evidente che il secondo ramo del Parlamento si è già espresso sul bilancio fondamentale, cioè su quello del Ministero del tesoro, e che, quindi, quando la nostra legge arriverà al Senato, con certezza e non con un margine di dubbio, il bilancio dello Stato sarà legge, in quanto sappiamo che vi sono termini già precisati per la sua discussione, che dovrà terminare entro la prossima settimana. Faccio presente che se noi dovessimo aspettare anche quest'ultimo momento dell'iter parlamentare della legge del bilancio dello Stato, si rischia effettivamente di rendere impossibile l'approvazione del disegno di legge n. 4778 al Senato, con conseguenze che l'onorevole Miceli certamente non vuole. Poiché si è dichiarato da tutte le parti di voler giungere all'approvazione di questo provvedimento, è dato che il gruppo comunista ha già preannunciato il suo voto favorevole, mi pare che ci sia un interesse comune, di tutta la Commissione, per superare un argomento formale che a questo punto, per le precisazioni che ho fornito, si dimostra abbastanza inconsistente.

Resta l'ultima osservazione, e questa è una osservazione di fondo, relativa alla le-

gittimità, alla opportunità politica di sottrarre da fondi destinati in generale alla Calabria, dei fondi destinati all'Università. Mi pare, però, che questo sia un problema di scelta politica. Il Governo ritiene che l'Università faccia parte degli interventi per la rinascita della Calabria. Non c'è dubbio che sarebbe preferibile che, oltre alle spese proprie per la sistemazione del suolo, ci fosse in più una spesa per la Calabria. A questo punto mi pare che tale rilievo abbia poca importanza. Il Governo ci dice che all'interno della spesa generale ritiene di accantonare 20 miliardi per l'Università. Il fondo globale prevede questa spesa. E a questo punto mi pare non vi sia altra scelta. Il fondo globale non è qualcosa di etereo; il fondo globale è il capitolo n. 5381, cioè la somma degli accantonamenti predisposti dal Governo per i disegni di legge da esso presentati e ancora in corso di approvazione.

All'interno di questo fondo globale c'è uno specifico accantonamento destinato all'Università calabrese. L'onorevole Miceli non si riferisce a questo fondo, ma propone la copertura facendo riferimento alla legge edilizia n. 641, in quanto osserva che, dato che detta legge prevede delle apposite spese per l'edilizia universitaria, si potrebbe attingere ad essa.

Purtroppo la legge n. 641 non offre la copertura dei 20 miliardi previsti, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 35 stabilisce che gli stanziamenti di cui al precedente articolo 34 sono destinati alle nuove Università nella misura del 10 per cento.

È chiaro, a questo punto, che essendo lo stanziamento fissato globalmente in 41.500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari, e 42 miliardi negli ultimi tre, noi potremmo beneficiare per l'Università calabrese di 4 miliardi all'anno, e soltanto per tre anni, dato che lo stanziamento 1967-68 è già stato determinato. Quindi, potremmo prelevare in totale 12 miliardi; 16 se consideriamo anche il 1968, dai quali dovremmo detrarre gli otto miliardi previsti dal primo comma dell'articolo 14.

Posso ritenere anche valido il discorso di destinare alla Calabria tutta la spesa per le nuove Università, per quanto così facendo entriamo in contraddizione con l'ordine del giorno proposto dal partito comunista circa l'Università abruzzese, che ci siamo impegnati a sollecitare con la prossima legislatura.

Non potremmo — è chiaro — risolvere il problema predisponendo un'altro provvedimento

to, ma in questo momento noi abbiamo disponibili soltanto otto miliardi.

Sulla questione delle attrezzature, rilevo che potrebbe essere superata stabilendo esplicitamente che nella somma stanziata saranno anche comprese le spese di primo funzionamento, e, se necessario, anche le spese di costruzione del centro residenziale.

La realtà è, però, che non basta. D'altra parte originariamente, l'onorevole Miceli, ed anche io, avevamo fatto un'altra proposta: utilizzare l'articolo 34 e poi fare un accordo politico di tutti i gruppi affinché il Senato approvi il disegno di legge una volta approvato il bilancio dello Stato. Ma, onorevoli colleghi, nelle condizioni in cui ci troviamo oggi, sotto la spada di Damocle dello scioglimento delle Camere che può avvenire anche fra due settimane, non possiamo più seguire questo progetto.

Concludendo, non vedo quale altra possibilità ci sia se non quella di far ricorso — accogliendo la prima delle tre proposte Miceli — al capitolo n. 5381. La disponibilità della legge n. 641 non risulta, come si è visto sufficiente allo scopo.

MINASI. Già nella discussione generale avevo recepito la situazione difettosa offerta dalla copertura indicata. Avevo anche accennato a quello che è il problema che ci preoccupa, quello, della difesa del suolo calabrese, che non deve essere in alcun modo eluso. Alla base di tutto sta il problema della difesa del suolo; anche se si parla di Università o di sviluppo economico della Calabria non bisogna dimenticare che, se non si provvede prima alla difesa del suolo, esiste sempre il pericolo che tutto possa essere travolto.

CODIGNOLA. La sistemazione del suolo spetta al Ministero dei lavori pubblici.

MINASI. Il problema della Calabria è: consolidare per prevenire. Sono in atto situazioni di estremo pericolo, mentre il problema del suolo è tutt'altro che risolto, e molti contributi dati a grossi proprietari sono serviti in particolare per costruire casette di villeggiatura in montagna. Del resto, che il problema non sia risolto lo dice la relazione stessa della Cassa del Mezzogiorno.

A questo punto sono d'accordo con l'onorevole Miceli: questo provvedimento è stato predisposto dal Governo quando proprio non se ne è più potuto fare a meno, data la presa di posizione degli studenti. Non vorrei, ora, che se ne facesse oggetto di una speculazione elettorale. Il Governo prenda atto che non siamo stati noi a portare la situazione a questo punto, e la fine della legislatura era pre-

vista da sempre: quindi spetta al Governo fornire una copertura seria e reale al disegno di legge.

E poi, è assolutamente necessario che il Governo elabori uno studio accurato onde definire il problema della collocazione della sede universitaria calabrese: una collocazione ponderata e non lasciata a bella posta, indeterminata a fini elettoralistici.

Ecco perché io sono contrario alla formula di copertura indicata nel provvedimento, tanto più che è il Governo che ci ha portato a questo punto. Il disegno di legge è stato presentato con molto ritardo e l'impegno verso la Calabria per l'Università era antico: era anteriore alle ultime elezioni politiche. Durante la campagna elettorale tutti i componenti della maggioranza governativa lo hanno assicurato. E sono passati cinque anni. Chiedo che il Governo faccia tutto il possibile per trovare una copertura che sia valida e che ci tranquillizzi.

GIUGNI LATTARI JOLE. Io chiedo formalmente che si sospenda la seduta.

PRESIDENTE. Io mi oppongo, come Presidente, perché non ho nessuna disposizione dalla Presidenza della Camera di sospendere la seduta. Se mi dovesse arrivare una disposizione del genere, la sospenderei senz'altro. Comunque, la sospensione di seduta è la stessa Commissione che può deciderla. Se la Commissione ritiene di sospendere la seduta, io la sospendo. In Aula è in corso una votazione, ma ci vorrà ancora mezz'ora perché anche la nostra presenza sia necessaria; quindi abbiamo ancora tempo per discutere, tuttavia, se la Commissione vuole, possiamo sospendere anche ora.

MICELI. Il regolamento stabilisce che quando sono in corso votazioni in Aula, la Commissione non può essere convocata in sede legislativa. Ieri sera il Presidente della Camera in persona, non per questa Commissione, ma per la Commissione Agricoltura, ha dichiarato che, al momento dell'inizio delle votazioni, debbono essere sospesi i lavori delle Commissioni sino al completamento delle votazioni. Per questi due congiunti motivi, non è la Commissione che, a maggioranza, può votare la prosecuzione o la sospensione della seduta, ma, per tassativa norma regolamentare, corroborata in questo caso da una dichiarazione del Presidente della Camera, la Commissione deve sospendere la seduta. Noi riteniamo che non si debba dar luogo a votazione, ma che si debba sospendere la seduta per andare in Aula a votare. Noi non ci opponiamo a sedute notturne o pomeridiane.

PRESIDENTE. Volete sospendere? Nel pomeriggio figura all'ordine del giorno dell'assemblea la discussione del disegno di legge concernente la scuola materna, per cui la Commissione Istruzione è occupata in Aula, quindi non è possibile un rinvio al pomeriggio. Credo che prima delle 11,30 i componenti del Senato non avranno ancora concluso la loro votazione per cui ritengo che se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del provvedimento è rinviata a mezzogiorno.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 10,05 riprende alle 12,15).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Sono già stati illustrati nella seduta precedente e in parte in quella odierna i vari emendamenti presentati al secondo comma dell'articolo 14.

Ricordo tuttavia che dai deputati Picciotto, Rossanda Banfi Rossana, Berlinguer Luigi, Seroni, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Loperfido, Levi Arian Giorgina, De Lorenzo, Fiumanò, Poerio, Gullo, Messinetti, Miceli è stato presentato il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 14:

sostituire le parole: « a carico della legge concernente provvedimenti straordinari per la Calabria » con le altre: « a carico della legge 28 luglio 1967, n. 641 in misura di 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 ».

Dai deputati Fiumanò, Scionti, Bronzuto, Picciotto, Poerio e Miceli è stato presentato il seguente emendamento allo stesso comma:

sostituire le parole: « della legge concernente Provvedimenti straordinari per la Calabria » con le altre: « dell'articolo 23, comma secondo, della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi nello sviluppo del Mezzogiorno ».

Un altro emendamento è stato inoltre presentato dagli onorevoli Miceli, Poerio, Scionti, Picciotto, Bronzuto e Fiumanò del seguente tenore:

sostituire le parole: « della legge concernente Provvedimenti straordinari per la Calabria » con le altre: « ...mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno ».

FIUMANÒ. Lo scopo dell'emendamento da noi presentato è molto chiaro. Noi intendiamo

che la maggior somma possibile dei « provvedimenti straordinari per la Calabria » possa essere destinata alle opere di difesa del suolo ed alle altre previste dal disegno di legge. Pertanto col nostro emendamento si mira ad ottenere che allo stanziamento di cui al secondo comma dell'articolo 14 si provveda con i finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno, di cui alla legge n. 717 del 1965. In particolare, l'articolo 23 di detta legge si riferisce al finanziamento degli interventi, stanziando la somma di 1.640 miliardi, così ripartito: 60 miliardi nell'esercizio 1965, 210 miliardi nel 1966, 250 miliardi nel 1967, 290 nel 1968, 330 nel 1969, 100 nel 1970 e 90 nel 1971. Noi riteniamo che si potrebbe benissimo reperire la somma che ci interessa nel disposto dell'articolo 21, della legge n. 717, laddove si parla del programma della ricerca scientifica applicata, dando la possibilità alla « Cassa » di elargire contributi per progetti di particolare collaborazione con Istituti universitari meridionali. Sarebbe, quindi, possibile giustificare così il finanziamento che ci interessa da parte della Cassa per il mezzogiorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Poerio ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

POERIO. Non credo che sia necessario aggiungere molte parole a quanto già si è detto.

Una precisazione, però, secondo noi è indispensabile: ed è quella che il disegno di legge per la Calabria ha un unico scopo: quello della destinazione dei fondi relativi alla difesa del suolo calabrese, e nessun rapporto organico vi è tra le disposizioni di quella legge e la istituzione Università.

Non solo, ma secondo me, si vende anche la pelle dell'orso dal momento che il disegno di legge per la Calabria non è stato neppure approvato da un ramo del Parlamento; né vale l'argomento di voler fare riferimento alla legge di proroga dell'addizionale del 5 per cento, anche perché, mentre la proroga dell'addizionale ha la durata di cinque anni, il disegno di legge per la Calabria che si propone da parte del Governo, ed è da noi sollecitato, dovrebbe avere la durata di dodici anni. Mi si dirà che strada facendo si provvederà a sistemare anche questo. Tale risposta me la do io stesso: però intendo insistere su di un fatto specifico: non è assolutamente possibile distrarre fondi dalla legge speciale per la Calabria, con un finanziamento previsto dallo Stato in 345 miliardi di lire, quando la spesa globale da investire in Calabria si aggira sui 1.000 miliardi esclusivamente per la difesa del suolo. Qualunque insistenza a questo fine non avrebbe ragione d'essere.

Per questi motivi, riteniamo che i fondi per l'Università possano essere prelevati dal fondo globale dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, e precisamente dal capitolo n. 5381, al quale si attinge e al quale spesso lo stesso Governo fa riferimento allorché vuol trovare la copertura per leggi che sottopone all'attenzione della Camera e del Senato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del relatore sugli emendamenti?

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Una sola considerazione. L'Università della Calabria ha bisogno di far presto. Gli emendamenti presentati possono avere un loro fondamento, ma non il merito di far camminare rapidamente il provvedimento, con tutte le implicazioni procedurali che ne derivano. Per questo il relatore si attiene al testo proposto dal Governo ed esprime, parere contrario a tutti gli emendamenti.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione*. Le obiezioni sollevate al secondo comma dell'articolo 14 del disegno di legge sono fondamentalmente di due tipi: una di carattere sostanziale, l'altra di carattere formale. Per quel che riguarda il carattere sostanziale esse propongono diversi tipi di copertura, facendo riferimento a leggi diverse; vuoi la legge n. 641, vuoi la legge di proroga della Cassa del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda la legge n. 641, devo rilevare — come è già stato del resto osservato — che questa legge, per la parte che prevede stanziamenti per le Università, si fa già carico di 8 miliardi, e si ritiene di non poter incidere maggiormente su questi fondi, per non precludere qualunque possibilità di altri interventi per nuove Università, che tutti sappiamo dovranno essere istituite. Indubbiamente si potrà sollecitare che a disposizione dell'edilizia universitaria si dispongano altri fondi, ma allo stato attuale dobbiamo contare globalmente soltanto sugli 8 miliardi di cui sopra, che rappresentano il massimo intervento possibile per quanto riguarda l'utilizzazione dei fondi per la proroga della Cassa del Mezzogiorno.

Vorrei sottolineare che, nella sostanza, si tratta di trovare nel complesso delle provvidenze per il Mezzogiorno i fondi per portare avanti questa iniziativa che, tutti abbiamo riconosciuto, non è elemento determinante, ma una delle componenti della ripresa economica, e, altresì, dello sviluppo sociale del Mezzogiorno, ed in particolare della Calabria. Quindi, si tratta sempre di incidere sul complesso di investimenti disposti per il Mezzo-

giorno; complesso di cui la legge speciale per la Calabria fa parte.

Il Governo ritiene che, prelevando questi fondi per l'Università dalla legge speciale per la Calabria, da una legge cioè ancora in discussione e in cui la destinazione dei fondi non è ancora perfettamente precisata, si creino minori scompensi e problemi di equilibrio che non prelevandoli da altre parti dove ci sono leggi già in corso di applicazione, con programmi di utilizzazione di fondi già previsti. Questa è la ragione per cui il Governo insiste perché la copertura sia fatta a carico dei fondi previsti per i provvedimenti straordinari per la Calabria.

Quanto poi alla forma, ho già proposto e sommariamente illustrato un emendamento col quale, anziché prevedere che la spesa sia « ...a carico della legge concernente Provvedimenti straordinari per la Calabria... », -si faccia invece un generico riferimento ai « fondi concernenti Provvedimenti straordinari per la Calabria ». In questo modo supereremo ogni obiezione formale relativa al mancato, perfezionamento della legge speciale, in quanto i fondi sono già accantonati nel bilancio del Ministero del tesoro, ed effettivamente disponibili.

POERIO. Onorevole Sottosegretario, faccio notare che al capitolo n. 1086 dello stato di previsione dal bilancio del Ministero del tesoro non figurano iscritti: « Provvedimenti straordinari per la Calabria », bensì la « Pro-ruga dell'addizionale ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riferisco al capitolo n. 5381 dove c'è una voce specifica che accantona i 20 miliardi sui fondi per la Calabria. Inoltre con l'emendamento proposto non vincoliamo la loro utilizzazione all'approvazione della legge speciale per la Calabria e superiamo l'obiezione formale di fare riferimento ad un provvedimento che non ha ancora ultimato il suo *iter*.

Né possiamo fare un riferimento generico al capitolo n. 5381 per il prelevamento dei fondi (questo mi pare il senso dell'emendamento presentato dall'onorevole Poerio). Non possiamo immergere metaforicamente le mani nel sacco e tirar su fondi; ma dobbiamo dire a quale legge si fa riferimento. D'altra parte non sembra opportuno specificare che i fondi devono essere prelevati a carico del capitolo n. 5381; è preferibile indicare genericamente che verranno utilizzati quelli concernenti provvedimenti straordinari per la Calabria; perché facendo riferimento al capitolo sopra citato si verrebbero ad impegnare tutti i 20

miliardi per il 1968, mentre in effetti tale somma verrebbe utilizzata solo in parte per detto anno, in dipendenza dell'acquisto dei terreni e dell'inizio della costruzione degli edifici dell'istituendo ateneo.

Per questi motivi, il Governo ritiene di dover insistere sull'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 14, pur con la variazione formale che è stata da me illustrata.

Un'ultima osservazione. L'onorevole Bronzuto ha accusato stamane il Governo di mancanza di volontà nei riguardi del problema della Calabria. Voglio precisare che il Governo ha la precisa intenzione di portare a termine questo finanziamento e il problema dell'Università calabrese. In proposito mi permetto ancora di invitare la Commissione ad accettare la riduzione da 20 a 15 miliardi del finanziamento, proposta dall'altro ramo del Parlamento; anche per evitare che il disegno di legge debba tornare al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione lo emendamento Picciotto ed altri, il primo, non accolto dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

MINASI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti che ci ha dato e che non erano stati forniti dal relatore. Penso che, dati i motivi esposti, possa anche essere approvata la copertura proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo emendamento Fiumanò ed altri non accolto dal relatore né dal Governo. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo al terzo emendamento, presentato dagli onorevoli Miceli ed altri, che propone il finanziamento con prelevamento dei fondi direttamente dal capitolo 5381; emendamento non accolto dal relatore né dal Governo. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo al secondo comma dell'articolo 14, inteso a sostituire le parole: « a carico della legge concernente " Provvedimenti straordinari per la Calabria " » con le altre: « a carico dei fondi concernenti Provvedimenti straordinari per la Calabria ».

(È approvato).

È stato altresì presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire le parole « 20 miliardi » con le parole « 15 miliardi »,

emendamento sul quale il Presidente della V Commissione bilancio mi comunica, con lettera in data odierna, che resta valido il parere favorevole già espresso dalla Commissione bilancio in data 6 febbraio 1968, poiché tale emendamento non comporta alcuna nuova spesa e non integra pertanto l'ipotesi formulata dall'articolo 31, settimo comma del Regolamento.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 14, al quale è stato presentato un emendamento soppressivo da parte degli onorevoli Picciotto, Rossanda Banfi Rossana, Berlinguer Luigi, Seroni, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Loperfido, Levi Arian Giorgina, Di Lorenzo, Poerio, Miceli, Fiumanò, Gullo, Messinetti, Terranova Raffaele.

BRONZUTO. Lo ritiriamo, in quanto collegato all'emendamento al secondo comma, testé respinto.

PRESIDENTE. Poiché la V Commissione bilancio nel suo prescelto parere suggerisce di prevedere una apposita norma che preveda la consueta formula di autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, proporrei di aggiungere all'articolo 14 il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 14, risulta pertanto così formulato:

ART. 14.

Per la costruzione degli edifici e per la acquisizione delle aree necessarie è destinata, a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la somma di due miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del Centro residenziale universitario anche in deroga ai limiti posti

dall'articolo 33, quinto e sesto comma della legge medesima.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'Università sia del Centro residenziale è destinata, a carico dei fondi concernenti Provvedimenti straordinari per la Calabria la somma di 15 miliardi di lire complessivamente. In detta somma saranno comprese anche le spese di primo funzionamento del Centro residenziale.

La somma di cui al comma che precede sarà ripartita su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro nord in armonia con i criteri e le modalità stabilite dal Comitato. Dette somme come sopra ripartite sono attribuite, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e, qualora non utilizzate nell'esercizio per cui sono stabilite, possono essere impiegate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Onorevoli colleghi! È rimasto in sospenso un emendamento a firma degli onorevoli De Zan, Caiazza e Racchetti, aggiuntivo all'articolo 2, così formulato:

« Quanto è disposto al comma sesto e successivi è esteso, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, a tutte le Università italiane ».

Ricorderò che si tratta della « laurea abilitante ». Ricorderò inoltre che abbiamo in discussione, in Aula, un altro disegno di legge concernente tutte le Università, per altro in forma leggermente diversa da quello che abbiamo votato; non esteso, tra l'altro, alla Facoltà di Magistero.

DE ZAN. Ho già avuto l'occasione di illustrare l'emendamento, all'atto della sua presentazione. Io sono convinto che l'introduzione di una norma generale in una legge particolare può avere un certo carattere di anomalia; però sono convinto che sia anormale la introduzione di un diritto, che dovrebbe essere generale; in una legge particolare come quella istitutiva dell'Università calabrese. Pertanto, allo stato attuale, ritengo che l'articolo 2, come è stato approvato, non sia ac-

ceffabile. Io ed altri colleghi, allora, ci astenemmo dal voto, con l'intenzione che la discussione fosse ripresa.

Ritengo che, valutando la situazione generale, e anche le attese che in verità su questa approvazione ci sono nel Paese, non si possa perdere questa occasione, pur tenendo conto di tutte le situazioni cui ho accennato. Le innovazioni relative alla nuova Università in Calabria devono, a mio modo di vedere, essere contenute nei limiti della sperimentaltà; rilevando al contempo che abbiamo ancora in discussione un disegno di legge di riforma universitaria che all'articolo 37 propone una innovazione di questo genere, in via transitoria mentre qui ci troviamo di fronte addirittura ad una norma di carattere generale.

Non vedo, pertanto, la ragione per cui si debba contrastare un emendamento — quale quello da noi proposto — che mira ad estendere a tutte le università italiane una norma innovativa. Ritengo anche non valida l'obiezione che già ho udita in quest'aula, secondo cui esistono Università che hanno particolari discipline e Facoltà, e altre no; e quindi non sarebbe irregolare che una Università abbia una regolamentazione diversa dalle altre. Mi pare che non si possa rapportare questo paragono al fatto che l'Università calabrese rilasci lauree abilitanti, e altre — come per esempio l'Università di Messina — no, pur essendo a soli 70-80 chilometri di distanza, il che costituirebbe, oltre a tutto, motivo per gli studenti per disertare la seconda a tutto vantaggio della prima.

Mi sembra, pertanto, di dover insistere su questo emendamento, anche se mi rendo conto che alcuni aspetti possano essere considerati quanto meno singolari.

PRESIDENTE. Mi permetta almeno di suggerirle di modificare l'emendamento nel senso di prevedere che: «...a tutte le Università italiane presso le quali esistono le Facoltà cui l'articolo fa riferimento...».

DE ZAN. Sono perfettamente d'accordo col Presidente.

TEDESCHI. Sarei favorevole, nel merito, all'emendamento; ma rimane da risolvere la questione che l'Università calabrese non avrà tutte le Facoltà; cosicché altre Università vicine verranno ad avere corsi abilitanti per certe Facoltà, e non abilitanti per altre. Non so se ciò sia possibile.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Sul piano generale, il principio esposto dall'onorevole De Zan è da condividersi, tanto è vero che la sua applicazione è prevista nel disegno di legge sulla riforma universitaria.

Venendo all'emendamento, secondo il quale quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 2 viene esteso a tutte le Università italiane all'atto dell'entrata in vigore della legge, debbo rilevare che mentre si cerca di realizzare un atto di giustizia si finisce col commettere una ingiustizia. Infatti, estendendo alle altre università il disposto dell'articolo 2, all'atto che presso tutte le Università entrerà immediatamente in vigore della legge si ottiene di fatto in vigore il congegno abilitante della laurea, mentre per quanto riguarda la Università calabrese bisognerà attendere prima i tempi della sua realizzazione e costruzione, e quindi i primi quattro anni di corso; il che significa che al più presto, le lauree abilitanti dell'Università calabrese potranno essere rilasciate nel 1974-75; non penso che l'onorevole De Zan voglia anticipare questo riconoscimento alle altre Università rispetto a quella calabrese.

Inoltre accettando l'emendamento, con la estensione della laurea abilitante alle Facoltà di altre università parallele a quelle dell'Università calabrese, ci verremmo a trovare nelle altre Università di fronte alla situazione di una laurea abilitante nella Facoltà di lettere e non in quella di Magistero, che non è prevista fra le Facoltà dell'Università calabrese.

Terza stortura. È da sottolineare il fatto che bisognerebbe aggiungere nelle altre Università, alle quali verrebbe estesa la laurea abilitante, anche il quinto anno di corso, che esse non hanno e che dà valore abilitante alle lauree dell'Università calabrese.

A parte quanto mi sono permesso di indicare, a me pare che insistere sull'emendamento sarebbe come anticipare i tempi rispetto alla discussione in Aula della riforma dell'ordinamento universitario; vorrei pregare l'onorevole De Zan di volere soprassedere alla presentazione dell'emendamento.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con le argomentazioni del relatore.

Vorrei fare presente che non risulta nessuna particolare ragione per accelerare i tempi di una riforma verso la quale siamo orientati. È ben vero che qui non si tratta solamente di dare un titolo diverso, ma di aprire una via facilitata verso il posto di lavoro. Siamo orientati a rendere tutte le lauree abilitanti, sopprimendo, quindi, l'obbligo per i laureati di affrontare l'esame di concorso per accedere alle cattedre. Mi pare che non ci sia nulla di fondamentalmente ingiusto nell'esistenza, in alcune Università italiane, di un certo tipo di laurea adottata a titolo sperimentale che

non riguarda solamente una diversa preparazione culturale, ma anche diverse possibilità di utilizzazione sul piano del lavoro. In questo caso la sperimentazione deve essere condotta con le dovute cautele; ed è questo il motivo per cui all'articolo 2 della legge abbiamo anche previsto che il numero degli aspiranti ammessi a questi corsi sarà deciso anno per anno dal Ministero della pubblica istruzione in rapporto alle esigenze dell'insegnamento nelle scuole secondarie. Agire in modo incontrollato e senza una valutazione esatta delle conseguenze, estendendo questa norma indiscriminatamente a tutte le Università, significherebbe portare a degli inconvenienti che oggi non siamo in grado di prevedere. Giustamente il relatore ha fatto anche notare che questa norma per l'Università calabrese andrà in vigore fra qualche anno, mentre, applicando subito la norma a tutte le Università italiane, andremmo incontro a delle conseguenze che potrebbero sfuggire al nostro controllo. Per questo pregherei l'onorevole De Zan di ritirare il suo emendamento, confermando la buona volontà del Governo su questo piano, non disgiunta però dalla necessaria cautela, che ha reso necessario un periodo di sperimentazione, cominciando dall'Università calabrese.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole De Zan sul suo emendamento?

DE ZAN. Indubbiamente nell'articolo 2 c'è una casistica che può suscitare perplessità. Però, sempre che la Commissione volesse, si potrebbe superare lo scoglio della Facoltà di Magistero con una norma di carattere transitorio.

BRONZUTO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento De Zan ed altri, ritenendo non del tutto giustificate le osservazioni e preoccupazioni del relatore, nel senso che, approvando l'emendamento stesso non si metterebbe in difficoltà l'istituenda Università calabrese, in quanto essa, cominciando i suoi corsi, poniamo, nel 1971, si troverebbe automaticamente a conferire lauree abilitanti e tutti gli studenti, che ad essa accederanno, che si venissero a trovare nelle stesse condizioni.

Per quanto riguarda l'osservazione dello onorevole Tedeschi, pensiamo che sarebbe necessario estendere questa facoltà a tutte le Università che conferiscono diplomi di laurea, onde consentire a tutti i laureati di partecipare direttamente ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole medie. La laurea abilitante deve servire a dare un titolo abilitante, in contrapposizione all'esame di abilitazione,

consentendo di partecipare direttamente ai concorsi.

CODIGNOLA. Più che una dichiarazione di voto, mi permetterei di fare una proposta. La proposta dell'onorevole De Zan mi sembra valida: anzitutto perché si tratta di una riforma che fu accolta da tutte le parti politiche, cinque, anzi sei anni fa, in sede di Commissione d'indagine.

Noi abbiamo lasciato passare il tempo, la situazione si è aggravata, ma resta il fatto che l'indirizzo è già stato approvato da tutti i partiti; ed è stato ribadito in una norma del disegno di legge n. 2314 già approvata. È inutile, quindi, che ci si venga a dire che siccome il Parlamento deve votare la riforma universitaria, possiamo sospendere di votare questo emendamento; perché sappiamo che il Parlamento non sarà presumibilmente in grado di approvare la riforma prima del suo scioglimento.

In questa situazione si apre la questione dell'inserimento di una norma transitoria in questo disegno di legge, e su questo piano non possiamo non dichiararci d'accordo. Lo unico problema che credo di dover sottoporre alla Commissione, e allo stesso onorevole De Zan, è quello della organicità del provvedimento che deriverebbe dalla formula da lui proposta.

D'altra parte la norma prevista dal provvedimento per l'erigenza Università della Calabria prevede il numero chiuso: cioè non è che ci troviamo di fronte ad una massa imprevedibile di possibili aspiranti: c'è sempre una valvola di sicurezza, fermo restando che fino a quando non sarà generalizzato il sistema della laurea abilitante ci sarà sempre lo esame di abilitazione che consentirà di ottenere il titolo abilitante in altre forme.

Quindi, il Governo sarà in grado di valutare il numero massimo di proposte abilitanti. Per quanto riguarda la questione del Magistero, mi pare che non ci sarebbe nessuna difficoltà a prevedere che il Governo è autorizzato ad estendere ad altre Università e ad altre Facoltà la norma di cui all'articolo 2. Per quanto riguarda, infine, la decorrenza, non credo che l'Università calabrese si sentirebbe umiliata perché potrà applicare le norme che la riguardano solo dopo la sua costruzione.

Concludendo: vorrei pregare l'onorevole De Zan di modificare la sua proposta con questi due emendamenti: 1) non parlerei della data di decorrenza, stabilendo invece che: « il Governo è autorizzato a... », e 2) aggiunge-

rei: « ... estendendola anche a Facoltà non comprese nel presente disegno di legge ».

DE ZAN. Accolgo le osservazioni e le proposte fatte dal collega onorevole Codignola, con una sola preoccupazione: l'autorizzazione che si dà al Governo non è vincolata ad una certa misura di tempo, si potrebbe pensare alla possibilità di un rinvio *sine die*. Se dovessi personalmente esprimere un parere, suggerirei la fissazione di un limite di anni, dopo il quale invece l'estensione dovrebbe diventare obbligatoria. Possono essere tre, quattro anni: in questo momento non sono in grado di fare una proposta precisa.

VALITUTTI. Siccome io rivendico il diritto di esame nei riguardi della Bibbia, questo diritto lo rivendico anche nei riguardi della interpretazione del testo — non sacro — della relazione della Commissione d'indagine.

L'onorevole Codignola si è richiamato ad una sua interpretazione: io la interpreto diversamente, ma non è questo il momento di discuterne.

Per quanto concerne il problema posto dall'emendamento dell'onorevole De Zan, devo ripetere almeno in parte quello che ebbi occasione di dire quando si approvò — senza il nostro voto — l'articolo 2 di questo disegno di legge; e cioè che il principio della laurea abilitante, previsto dall'articolo 37 del disegno di legge n. 2314 è un principio profondamente innovatore del vigente ordinamento della istruzione universitaria nel nostro Paese, che si fonda sulla precisa distinzione fra la laurea, come titolo di studio accademico, e l'esame di Stato che abilita. Sostanzialmente il disegno di legge n. 2314 conferma questo fondamento del nostro vigente ordinamento, però lo integra con l'articolo 37, nel punto che riguarda certe lauree che costituiscono titolo di ammissione a certi concorsi (non per tutti i concorsi) per l'insegnamento nella scuola media inferiore.

Se fossimo pronti, signor Presidente, alla discussione dell'articolo 37 della legge di riforma universitaria, noi vorremmo osservare che se veramente si vuole innovare, e si vuole configurare il titolo di laurea diversamente da come lo configura il presente ordinamento, non potremmo restringerci a deliberare la nuova configurazione soltanto nei riguardi di certe lauree: dovremmo estendere a tutte le lauree il principio per cui il titolo di laurea abilita direttamente, anche se si predispongono determinate condizioni. E noi proporremmo in questo caso anche la soluzione alternativa al principio accolto dall'articolo 37, offrendo la possibilità di organizzare in certe Universi-

tà l'esame di abilitazione come corso post-laurea.

Dico questo, signor Presidente, per richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità della decisione che si prenderebbe approvando l'emendamento proposto dall'onorevole De Zan. Secondo noi è già stato grave che si sia approvato l'articolo 2 del provvedimento che prevede la laurea abilitante soltanto per l'Università calabrese; sarebbe gravissimo approvare ora l'estensione della norma ad altre Università, e la situazione sarebbe peggiorata dall'accoglimento delle proposte dell'onorevole Codignola, che offre al Governo la possibilità di operare questa riforma fondamentale, estendendo la norma, allargata, alle altre Università.

Per questo voterò contro l'emendamento De Zan ed altri e contro la versione Codignola dello stesso emendamento, soprattutto perché ognuno deve assumere le proprie responsabilità.

GIUGNI LATTARI JOLE. Voterò contro lo emendamento in discussione, non perché non condivido l'opinione dell'opportunità dell'applicazione del principio, ma perché non mi sembra questa la sede adatta per discutere un problema di così vasta portata, che richiede una valutazione molto ponderata ed ampia discussione.

MINASI. Sono indubbiamente favorevole all'approvazione dell'emendamento De Zan ed altri anche se non abbiamo la possibilità in questo momento di controllare e di basarci su una certa esperienza. Tuttavia le mie perplessità non sono determinanti e il mio giudizio positivo si rafforza dopo le argomentazioni dell'onorevole Valitutti, le quali mi inducono a raccomandare l'approvazione dell'emendamento modificato dall'onorevole Codignola.

FRANCESCHINI. Devo esprimere il mio voto contrario all'emendamento De Zan ed altri estensivo alle altre Università di un provvedimento che incide sulle disposizioni del disegno di legge di riforma universitaria, tuttora all'esame del Parlamento.

Non farò un discorso lungo, onorevoli colleghi. L'Università non funziona; e perché funzioni è stato predisposto un complesso di misure lungamente studiate e discusse, alle quali io ho dato la mia modesta collaborazione e che sono sottoposte prima all'esame della Camera e passeranno in seguito al Senato.

In questa situazione non è possibile stracciare e far nascere così di punto in bianco le lauree abilitanti. Il titolo accademico è titolo di studio, ma l'abilitazione immette il laureato nella società pubblica, forma il profes-

sionista, cosa che non fa il semplice titolo universitario.

Di fronte a queste considerazioni, non mi sento di affrontare l'emendamento De Zan ed altri senza una approfondita discussione nel quadro della riforma universitaria, e mi scuso con gli amici De Zan e Codignola se sono costretto a dare un voto negativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento De Zan ed altri.

ROMANATO. D'accordo con l'onorevole Codignola, propongo una brevissima sospensione della seduta per decidere un testo concordato dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la seduta viene sospesa per dieci minuti.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 13,05 riprende alle 13,20).

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo De Zan, Codignola, Caiazza, Racchetti e Finocchiaro che in sede di coordinamento verrà collocato nella sede più opportuna:

NORMA TRANSITORIA

«Il Ministro della pubblica istruzione estenderà, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre Università e Istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell'articolo 2 della presente legge, con riferimento anche ad altre Facoltà che vi siano interessate».

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento ma preoccupato per l'ulteriore *iter* del disegno di legge, visto che in un provvedimento particolare come quello in esame inseriamo una norma di carattere generale che può certamente essere condivisa nel merito ma che potrebbe, come ho già detto, provocare ritardi nella definitiva approvazione del provvedimento. Se però un pericolo del genere non dovesse sussistere, allora cadono tutte le obiezioni e non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento, nella fiducia che il disegno di legge in esame venga comunque definitivamente approvato entro la fine della legislatura.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo conferma le obiezioni già espresse, anche se ci troviamo ora di fronte ad un diverso testo. Comunque mi rimetto alla Commissione.

VALITUTTI. Di fronte a questo nuovo emendamento (perché di un nuovo emendamento e non di un testo modificato si tratta) sento la necessità di riaffermare le ragioni che mi inducono al voto contrario che mi accingo ad esprimere. Si tratta di ragioni obiettive: votando contro questo articolo aggiuntivo intendo votare a favore della Università in Calabria.

Fino ad ora, infatti, l'articolo 2 si limitava a prevedere la laurea abilitante in alcune Facoltà e si poteva, quindi, prendere in considerazione l'argomento addotto questa mattina dal Sottosegretario (che per altro è stato prontissimo a ritirare questa sera le obiezioni prima sollevate), secondo il quale si sarebbe trattato di sperimentare nella nuova Università questo tipo di laurea. Approvando, però, l'articolo aggiuntivo proposto viene meno ogni giustificazione di sperimentazione, e, quindi, anche il motivo che poteva giustificare l'articolo 2: difatti con l'articolo aggiuntivo la norma che doveva essere limitata all'Università calabrese diviene norma generale. Ciò significa che indubbiamente il Senato dovrà affrontare su questo punto di riforma generale del nostro ordinamento universitario (perché tale diviene quella che doveva essere una norma sperimentale) una discussione necessariamente molto vasta ed approfondita, mentre tutti sappiamo benissimo che ormai la legislatura attuale ha due o al massimo tre settimane di vita soltanto.

Non mi illudo pertanto, colleghi calabresi, che si possa giungere in tempo utile all'approvazione definitiva di questo disegno di legge, ed è per questo motivo che ho detto che chiunque desideri veramente l'Università in Calabria deve votare contro questo emendamento aggiuntivo.

CODIGNOLA. È forse questa una minaccia, onorevole Valitutti, per quello che sarà l'atteggiamento del suo gruppo al Senato? Il dubbio è legittimo, visto che avete già fatto l'ostruzionismo una volta e nessuno vi impedisce di farlo ancora.

VALITUTTI. Non potrei minacciare l'uso di un potere che so di non avere, cioè di determinare un diverso orientamento in questa Commissione o in quella del Senato, ma faccio solo una logica previsione. Con questo emendamento voi approvate una norma generale di riforma dell'Università, non lo potete negare; mi appello al Presidente pregandolo di darmene atto.

Vi pongo, quindi, di fronte alle vostre responsabilità. Il Senato dovrà necessariamente

te discutere tale norma di riforma generale, e vi sembra che in questo scorcio di legislatura vi sia il tempo necessario per questa discussione? Onorevole Codignola; cerchiamo di dirci la verità al di fuori dei nostri reciproci risentimenti. Approvando questa norma, voi rendete estremamente rischioso l'ulteriore corso di questo disegno di legge. Perciò, quanti vogliono sinceramente l'istituzione dell'Università in Calabria in questa legislatura, a mio avviso, avrebbero il dovere di votare contro l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

BRONZUTO. Respingiamo la sottile insinuazione del relatore, secondo il quale l'approvazione della norma che stiamo per votare potrebbe comportare l'impossibilità della approvazione del disegno di legge, così come criticiamo l'agnosticismo del Governo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha riconfermato le sue obiezioni, rimettendosi tuttavia alla decisione della Commissione.

BRONZUTO. Non ci preoccupiamo delle minacce espresse dall'onorevole Valitutti a nome del partito liberale. Riteniamo che il disegno di legge sarà approvato o non in dipendenza della volontà politica delle forze che alla Camera si sono pronunciate a favore dell'istituzione dell'Università in Calabria. Per quanto riguarda il nostro gruppo, possiamo rinnovare l'impegno per la nostra parte politica al Senato di cercare di far approvare al più presto il provvedimento e nella forma più ampia, pur ribadendo le critiche pronunciate nella dichiarazione di voto dell'onorevole Picciotto. Se il gruppo della Democrazia cristiana e il Governo non ritireranno l'impegno assunto in ordine all'istituzione dell'Università in Calabria, il disegno di legge potrà diventare operante prima della scadenza della legislatura.

MINASI. Il mio gruppo dichiara il suo voto favorevole all'approvazione dell'emendamento. Non possiamo non accettarlo, ma non vorremmo che esso fosse il pretesto per « sabotare » il provvedimento. Mi domando: nel momento in cui il gruppo democristiano propone questo emendamento, intende portare avanti l'approvazione del disegno di legge in questa legislatura? Qualora sorgessero motivi di contrasto, le responsabilità sarebbero gravissime e investirebbero l'intera maggioranza e soprattutto il gruppo della Democrazia cristiana. Con questo spirito e con questa precisazione, voto a favore dell'approvazione dell'emendamento proposto dalla maggioranza governativa.

CODIGNOLA. Il nostro gruppo si impegna a sostenere il disegno di legge nell'identica forma in cui viene approvato alla Camera e non presenterà alcun emendamento che possa ritardarne l'iter al Senato. Ritengo che vi sia una sufficiente convergenza di forze politiche per assicurare — nonostante le fosche previsioni dell'onorevole Valitutti — l'approvazione del provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che il Senato è autonomo e che non si può assumere impegno di far votare i senatori in un modo o in un altro.

BUZZI. La considerazione fatta dal Presidente dà il giusto significato alle dichiarazioni politiche che si stanno facendo con piena legittimità. Ogni gruppo parlamentare si considera infatti collegato all'azione di un partito politico, che ha una sua linea politica che intende portare avanti per mezzo del suo gruppo parlamentare, con una coerenza politica che è all'origine dello stesso impegno dei gruppi.

Pertanto la Democrazia cristiana, che ha voluto questo provvedimento attraverso il Ministro che è un democristiano, il quale ha sostenuto questo provvedimento con fermezza e senza esitazioni, si sente impegnata verso la Calabria e verso l'opinione pubblica a far sì che l'approvazione della Camera possa essere coronata al Senato da un voto che consenta di realizzare questa aspirazione tanto sentita della regione calabrese.

L'emendamento proposto, che non fa che rendere possibile, indipendentemente da quello che accadrà per la legge di riforma generale dell'Università, quanto è contenuto in termini uguali nel disegno di legge n. 2314, non rappresenta, da un punto di vista politico, una difficoltà per il nostro gruppo né per la maggioranza cui il nostro gruppo partecipa. È con questa consapevolezza che diamo il nostro consenso all'emendamento De Zan, Codignola, Caiazza, Racchetti e Finocchiaro nella formulazione che è stata testé proposta.

Concludo, osservando che i termini di tempo (cioè i cinque anni indicati nell'emendamento) consentono una valutazione prudentiale, affinché l'applicazione della norma alle varie Università e ai vari istituti possa essere attuata dopo che si siano realizzate quelle condizioni generali di successo dei corsi abilitanti, che qui si auspicano.

FRANCESCHINI. Pur apprezzando la giusta finalità del Governo, tesa a dare finalmente al più presto alla Calabria una Università moderna ed efficace, voterò contro

questo disegno di legge, nel testo modificato che è oggi sottoposto alla Commissione, sia per rispetto al disegno di legge n. 2314 sulla riforma universitaria (cui ho sinceramente collaborato e che mi auguro ancora di poter vedere approvato entro la fine della legislatura), sia per rispetto al serio e delicato principio della abilitazione, che potrà essere affrontato in sede di riforma generale, ma che non può oggi essere frettolosamente inserito in un provvedimento parziale ed isolato da un organico sistema di garanzie.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Non vi è dubbio che, sotto il profilo politico, questo disegno di legge debba essere approvato entro questa legislatura, ma il relatore ha affacciato un legittimo dubbio dal punto di vista tecnico. Se il dubbio, per l'atteggiamento assunto da tutte le parti politiche, dovesse dimostrarsi infondato, nessuno sarà più di me lieto, in quanto mi sono sempre adoperato, dall'inizio alla fine, affinché il provvedimento potesse divenire legge dello Stato prima dello scadere della legislatura.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione, confermando tutte le obiezioni che ha già avuto modo di illustrare ampiamente.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo De Zan, Codignola, Racchetti, Gaiazza, e Finocchiaro:

NORMA TRANSITORIA

« Il Ministro della pubblica istruzione estenderà, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre Università e Istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell'articolo 2 della presente legge, con riferimento alle altre Facoltà che vi siano interessate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIUGNI LATTARI IOLE. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Le modificazioni che questa Commissione è riuscita ad introdurre — nonostante l'ortodossia del relatore, le resistenze del partito di maggioranza relativa ed i sotterfugi del Governo (sotterfugio è stato, ad esempio, non aver accolto il mio emendamento soppressivo dell'articolo 10, salvo, due ore dopo, a ritirare

l'articolo stesso) — sono valse a migliorare soltanto in parte questo pessimo disegno di legge, che pure si orna di un titolo in cui si riassumono le speranze e le attese che il popolo di Calabria ha nutrito e sofferto per tanti anni.

A farmi vincere la tentazione di votare contro questo disegno di legge è soltanto il pensiero che esso, per pessimo che sia, potrà, in avvenire, essere ulteriormente modificato.

Veramente pessimo questo disegno di legge, sia nella impostazione che nella struttura. Pessimo nella impostazione perché, essendo stato elaborato come strumento per attenuare il profondo contrasto esistente, nella valutazione della politica scolastica, tra i due maggiori partiti della coalizione governativa, esso dà vita ad una Università che non ha né i caratteri di una Università di tipo tradizionale, né i caratteri di una Università veramente nuova e cioè tale che possa non soltanto rispondere all'esigenza di promuovere la formazione di un più qualificato personale superiore e dirigente della Calabria, ma che possa anche dare utili indicazioni per una radicale trasformazione del sistema universitario italiano.

Pessimo nella struttura perché « il numero chiuso » degli studenti annualmente ammissibili ad ogni facoltà o corso priva la maggioranza degli studenti della Calabria della possibilità di frequentare l'Ateneo della propria regione ed inoltre creerà innumerevoli problemi di ordine pratico e costringerà a misure inevitabilmente discriminatorie, quale che sia il criterio che sarà adottato per consentire l'accesso a tale Università.

La norma sul « numero chiuso » poteva comunque avere un significato nel testo della proposta di legge n. 4546, che prevedeva anche l'obbligatorietà della frequenza e la gratuità della residenza; ora, invece, che tale obbligatorietà non è stata sancita, la norma sul numero chiuso — non giustificata peraltro neanche dalla gratuità della residenza, per come si era detto e fatto credere — non ha altro valore che quello di limitare l'accesso alla nuova Università così come è limitato l'accesso ad ogni qualsiasi convitto.

Altra norma che determinerà discriminazioni e quindi ingiustizie gravissime è quella secondo la quale soltanto il 70 per cento degli iscritti potrà essere accolto — pagando la retta — nel centro residenziale (parola, questa, che ormai non ha altro significato che quello di indicare che accanto all'Università, vi saranno degli ambienti in cui il personale

insegnante e non insegnante avrà l'obbligo di risiedere stabilmente, quasi che fosse assegnato a domicilio coatto); il rimanente 30 per cento dovrà arrangiarsi, alloggiando e mangiando come potrà, e poco importa se per farli alloggiare e mangiare vedremo prospere, anche attorno all'Ateneo Bruzio, le fortune di nuovi speculatori.

Come se tutto ciò non bastasse, l'Università viene istituita — e credo che sia la prima volta che ciò avvenga — senza che sia determinato il luogo in cui essa dovrà sorgere, quasi che fosse mancato il tempo per stabilirlo: il Governo non ha avuto alla vigilia delle elezioni, neanche questo coraggio ed ha preferito rinviare a dopo il fastidio della scelta e quello di ogni eventuale recriminazione.

E così pure manca una norma che dichiari improrogabili i termini — pur sempre lunghi, nonostante l'avvenuta riduzione di alcuni di essi — stabiliti per formulare le proposte per la scelta e per l'acquisizione delle aree occorrenti, per le altre formalità burocratiche e per gli adempimenti tecnici, così come manca qualsiasi statuizione in ordine alle fasi e ai tempi necessari per la costruzione dell'Università e per l'inizio del funzionamento della stessa.

Gli emendamenti presentati per ovviare a quanto avanti osservato — emendamenti che, volutamente, sono stati limitati alle norme essenziali, onde non ritardare ancora, e forse irrimediabilmente, il corso del provvedimento — non sono stati accolti; sorge così, nel quarto centenario della nascita di Tommaso Campanella, l'Università del Sole.

MINASI. A nome del partito socialista di unità proletaria dichiaro che voteremo a favore dell'approvazione del provvedimento, in quanto ipotizza un istituto universitario che giudichiamo positivamente. Il nostro giudizio rimane positivo anche se la sua realizzazione viene collocata in un ambiente enormemente desolato a causa di profonde cause storiche e per quanto sta determinando in Calabria la politica in corso e, in prospettiva, il piano di sviluppo quinquennale, che dovrà essere modificato per consentire un nuovo divenire della Calabria ed allora questo strumento potrebbe essere decisivo.

Manifestiamo il nostro giudizio positivo anche se preoccupazioni e dubbi sono forniti dalla genesi travagliata di questo provvedimento, che ha rivelato contrasti di fondo nella maggioranza governativa.

Il progetto di legge è stato elaborato alla ultima ora, in seguito alle agitazioni fervide della gioventù studiosa calabrese.

Manteniamo il giudizio positivo, sottolineando la nostra preoccupazione anche per i contrasti che si sono rinnovati anche all'ultima ora nello stesso seno della Democrazia cristiana, e sottolineiamo nuovamente le responsabilità di tale partito.

L'istituto universitario in Calabria deve diventare una realtà entro i termini stabiliti dal provvedimento.

Abbiamo espresso le nostre riserve per la ostinatezza del Governo nel non trovare una giusta copertura per il provvedimento. A questo riguardo dobbiamo sollevare l'esigenza di affrontare in modo organico il problema della difesa del suolo calabrese, che è il problema cardine dello sviluppo futuro di questa regione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Desidero anche io fare una breve dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso. La lunga attesa per l'Università della Calabria termina alla Camera con l'approvazione del disegno di legge che ora ci accingiamo a votare; con esso le aspirazioni, i dibattiti, le polemiche, i convegni, le delusioni pur anche hanno finalmente un termine. Sul piano delle responsabilità, la Camera dei deputati ha compiuto, anche su questo argomento, il suo dovere. Desidero subito darne atto al Presidente della Commissione, ai colleghi che hanno in quattro lunghe sedute operato perché l'esame del provvedimento giungesse a buon fine. Penso di non poter non rappresentare tutti i colleghi calabresi del mio gruppo politico in questo momento, per questo doveroso riconoscimento. E, in uno, al Presidente ed ai colleghi, al Governo, al Ministro della pubblica istruzione.

Il provvedimento supera per tanti versi le aspettative più avanzate, pur anche quelle del gruppo comunista, che non si era spinto oltre i 6 miliardi e mezzo per la copertura della spesa. Ne abbiamo impegnato, per il primo programma, circa ventisette. La volontà politica ha raccolto quanto in un decennio sul tema si era venuto sviluppando. E la Calabria, presumo, trarrà grande giovamento per il suo divenire non soltanto economico, ma spirituale e umano, dall'organismo che sorge.

Certo, non è più possibile ragionare delle Calabrie; la regione va facendosi una, per la rapidità delle comunicazioni, per la continuità degli scambi, per la reciproca costante conoscenza delle sue genti, dal Pollino all'Aspromonte, dall'uno all'altro mare. Ho detto « va facendosi »: il processo è ancora lungo, ancora da percorrere: in proposito var-

rebbe la considerazione che nel disegno di legge non è stato possibile indicare la sede dell'Università, proprio per le difficoltà che ancorà permangono: ed è stato opportuno che si sia pensato ad approvare il disegno di legge senza sede, piuttosto che insistere in una determinazione che non pare ancora matura. Deciderà il Consiglio dei Ministri: ci saranno inevitabilmente degli strascichi, degli strappi, ma è quanto bisogna pagare sul piano dell'unità regionale. Il processo « va facendosi »: è importante che sia cominciato; ciò equivale anche a dire che la spirale emigratoria comincia ad avere le condizioni perché si fermi e si spezzi. A che altrimenti continuare, se la emigrazione dovesse continuare come purtroppo abbiamo dovuto constatare in questi ultimi anni?

L'Università sorgerà, dunque, e sarà in unica sede. Può essere il superamento agli occhi dei più di un concetto così straziato e così dichiaratamente asservito nell'opinione dei più a preoccupazioni municipalistiche. Di quel concetto, del decentramento cioè, assertore tra i più convinti fu chi ora vi parla. E con l'essere stato relatore, con l'aver sostenuto così ragionevolmente e così solitario, dopo che nessun parlamentare della maggioranza della circoscrizione calabrese ha partecipato alla discussione — né so spiegarmi il perché anche della loro assenza fisica dalla seduta —, ho voluto dimostrare, se ce ne fosse stato bisogno, come l'Università fosse la ragione prima della mia battaglia, e come tutte le altre argomentazioni fossero successive e subordinate. Ho detto sempre « purché si faccia, dovunque si faccia ». Ciò dico perché, pur dando il mio voto favorevole, come ho fatto, la mia collaborazione, con la relazione, la replica, la partecipazione al dibattito, si direbbe rigo per rigo, la mia adesione sulla quale nessuno può affacciare ombre di dubbio, pure desidero riaffermare la validità di quella tesi, quella del decentramento universitario, e non solo in Calabria. Sono evidentemente tesi che il tempo si incaricherà di dimostrare se hanno validità.

Le esperienze ormai diffuse in tutto il mondo per questo specifico configurarsi dell'articolazione universitaria me ne fanno certo. Forse ho spinto lo sguardo troppo in avanti, ma non me ne pento. Oggi l'Università della Calabria si fa: è quel che conta. Si comincia: non siamo ancora tanto in là con gli anni dal non pensare che verificheremo nella esperienza la bontà o meno di quella così maltrattata intuizione-riflessione. Ci piace chiudere con un pensiero agli studenti della

Calabria, non tanto quelli che sono già andati, quanto a quelli che verranno. L'Università appartiene di diritto alla loro preparazione. Per la loro fatica possa la regione asciugare le sue lacrime, nell'attesa di un domani che non è tanto lontano, e tutti i nati in Calabria possano con orgoglio riconoscersi figli di quell'alma terra.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dal relatore:

La Camera,

nell'approvare il disegno di legge che istituisce l'Università in Calabria,

invita il Governo

a voler condurre a buon fine quanto pubblicato a proposito di studi universitari nelle linee programmatiche dell'istruzione pubblica in Italia sull'argomento Calabria.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo il citato ordine del giorno.

PRESIDENTE.— Onorevoli colleghi, permettete che a nome dei non calabresi, quale rettore di Università, esprima la nostra gioia per l'istituzione di questa nuova Università, che non è Università della regione calabrese, ma Università della Repubblica italiana, che, come tutte le Università, nell'indagine verso la verità, non conosce neppure i confini nazionali. Per questo siamo lieti, noi deputati non calabresi, di dare ai colleghi calabresi l'espressione della nostra soddisfazione per averci aiutato ad esaminare questo disegno di legge, che è legge della Repubblica italiana e del popolo italiano.

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge n. 4778, assunto come testo base.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge:

Senatori Venturi ed altri: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli Istituti superiori di educazione fi-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1968

sica » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4722):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Istituzione di una Università statale in Calabria » (4778):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4778 risultano assorbite le proposte di legge Rossanda Banfi Rossana ed altri (1564), Foderaro ed altri (2435), Pucci Ernesto ed altri (3945) e Codignola ed altri (4546).

Hanno preso parte alla votazione:

Borghi, Bronzuto, Buzzi, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Levi Arian Giorgina, Magri, Moro Dino, Miceli, Napoli, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Poerio, Minasi, Savio Emanuela, Scionti, Fiumanò, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

Giomo.

La seduta termina alle 14,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO